N. 4867/24 R.G. Dib.
N. 26407/23 R.G.N.R.

Sent. N. 701/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Tribunale penale di Roma
Sez 5^ in composizione collegiale
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, composto dai Sigg.ri:
Dott.ssa Elena Scozzarella – presidente
Dott.ssa Petra Giunti – giudice
Dott.ssa Manuela Sorrentino – giudice

alla udienza pubblica del 21 gennaio 2025 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
[redacted], nato a [redacted], il [redacted], elettivamente domiciliato in Roma, Via Apricale n. 62

aa.dd., presente

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Daniele Ingarrica del Foro di Roma

IMPUTATO

(vedi foglio allegato)

Parti offese
[redacted], in proprio e anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori [redacted] e [redacted]

Conclusioni delle parti
Pubblico Ministero: chiede pronunciarsi sentenza di condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Difensore dell'imputato: chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante, minimo della pena e benefici di legge.

ALLEGATO

22

N. 26407 /23 RGNR. *Mod. 21*

Procura della Repubblica
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416,417 c.p.p. -

Al Giudice per l'Udienza Preliminare
presso il Tribunale di ROMA
Sede

Il Pubblico Ministero,
letti gli atti del p.p. avente nr. 26407 /23
ritenuto, all'esito degli accertamenti svolti da questo Ufficio, che debba esercitarsi l'azione penale nei confronti di:
[redacted] **nato a** [redacted] **con domicilio dichiarato in** [redacted] **via** [redacted]
Difeso d'ufficio dall'avv. PATRIZI Francesco Filippo del foro di Roma, con studio in Roma Via della Giuliana nr° 58, tel. 3928641769;

Attualmente sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa [redacted] **e alle due figlie minori che convivono con lei conviventi nonché a qualunque altro luogo abitualmente frequentato dalla predetta, compreso il luogo di lavoro, per una distanza che si ritiene adeguata alla misura di 500 metri giusta Ordinanza del GIP del 01.07.2023**

IMPUTATO

A) per il delitto di cui all'art. 93, 572, comma 1 e 2 c.p. perché, agendo anche sotto l'azione di sostanze stupefacenti, con reiterate ingiurie, minacce e percosse, anche alla presenza dei minori [redacted] (cl.2022) e [redacted] (cl.2016), mortificava abitualmente la compagna [redacted] sottoponendola a sofferenze fisiche e morali lesive della dignità e instaurando un regime di vita improntato a costanti sopraffazioni.
In particolare,

- Abitualmente colpiva la [redacted] con schiaffi al viso e calci sulle gambe e danneggiava mobili e arredi di casa e, ad esempio, infrangeva la vetrata della porta di ingresso, staccava dal muro il televisore, smontava lo scaldabagno;

- Con frequenza, dapprima mensile e, nel 2023, settimanale, minacciava e denigrava la [redacted] con espressioni del tipo: "sei una bastarda, fai i pompini agli amici tuoi, puttana, ti manderò zoppa ti brucio viva, ti butto giù la casa";

- nel 2022, mentre era in auto con la compagna, le mordeva il braccio sinistro lasciandole il segno dei denti;

- Nei primi mesi del 2023, in un'occasione dava un calcio alla [redacted] cagionandole un livido e, in altra occasione, la schiaffeggiava con forza mentre lei era in bagno;

- Il 25.3.2023 sottraeva alla [redacted] il telefono e andava via di casa;
- Il 29.6.2023, forzando la finestra della camera da letto, si introduceva nell'appartamento della compagna, nonostante la [redacted] avesse allontanato, alla presenza delle minori impaurite.

Con l'aggravante di aver agito alla presenza della figlia minore [redacted] (cl.2022) e della minore [redacted] (cl.2016) figlia della [redacted]
Con la recidiva reiterata e infraquinquennale

In Roma, dal 2021 fino al 29.6.2023 (data dell'arresto).

in relazione al quale deve considerarsi persona offesa [redacted] nata a Roma il [redacted] ivi residente in via [redacted] nr.6 anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori [redacted] (nata il [redacted]) e [redacted] (nata il [redacted]);

Visti gli artt. 416 e ss. c. p. p.;

Rilevato che a carico dell'imputato emergono elementi di prova tali da imporre il rinvio a giudizio, rappresentati in particolare nei seguenti atti e documenti:
- Comunicazione di notizia di reato redatta da personale in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Casalotti del 29.06.2023 con allegati;
- Comunicazione di notizia di reato redatta da personale in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Casalotti del 27.03.2023 con allegati;
- informativa redatta da personale in servizio c/o la Compagnia dei Carabinieri Roma Cassia del 10.04.2023 con allegati

CHIEDE

che la S.V., previa effettuazione degli adempimenti di cui agli artt. 418 e ss. c. p. p., voglia provvedere ad emettere il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art 429 c. p. p. avanti al competente Tribunale penale di Roma.

ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'art. 468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il termine di legge

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Roma, lì 21.09.2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
CENTO DANIELA MARIA FRANCESCA - Sost.

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare del 1 marzo 2024 il G.U.P. emetteva decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato chiamato a rispondere del reato indicato in imputazione.

All'esito dell'odierno dibattimento, svoltosi in presenza dell'imputato, esaminata la persona offesa, esaminati i testi ammessi, acquisiti con il consenso delle parti le annotazioni di p.g. del 1 maggio 2021, 13 maggio 2021, 26 maggio 2021, 23 giugno 2021, 20 agosto 2022, 27 novembre 2022, 14 marzo 2023, 7 aprile 2023 nonché la denuncia-querela sporta in data 26 marzo 2023 , le s.i.t. rese da [redacted] in data 5 aprile 2023, da [redacted] in data 26.3.2023, da [redacted] il 25.3.2023 acquisite le relazioni e le certificazioni mediche prodotte dalla difesa, esaminato l'imputato, dichiarata l'utilizzabilità degli atti facenti parte del fascicolo per il dibattimento, sulle conclusioni delle parti, il Collegio decideva come da dispositivo.

La persona offesa [redacted] ha dichiarato di aver avuto una relazione sentimentale con l'imputato durata circa 2 anni e di aver avuto con lui una figlia, di nome [redacted]

La donna ha dichiarato che la relazione era stata altalenante a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del [redacted] e ha asserito che spesso vi erano litigi anche veementi con il compagno, che l'aveva più volte minacciata e picchiata anche davanti alle figlie minori (la più piccola figlia anche dell'imputato). L'imputato inoltre in più occasioni aveva danneggiato mobilia e suppellettili dell'abitazione.

La donna ha dichiarato che i motivi più frequenti dei contrasti erano legati all'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del [redacted] nonché ai ritardi e ai prolungati periodi di assenza del compagno.

A fronte delle dichiarazioni del 26 marzo 2023 in ordine alla situazione vessatoria patita dalla [redacted], la donna nel corso del dibattimento ha dichiarato che spesso era lei ad aggredire il compagno e nelle numerose annotazioni di p.g. acquisite agli atti con il consenso delle parti, si legge che, all'arrivo degli operanti, il [redacted] che spesso era il soggetto che aveva richiesto l'intervento, era tranquillo e si limitava a contenere la donna che invece era in stato di agitazione psicomotoria e che era aggressiva nei confronti dell'imputato.

Si rimanda alle singole annotazioni per maggiori dettagli, evidenziando che gli operanti non hanno mai rilevato lesioni sulla persona offesa.

Il teste [redacted] esaminato in dibattimento ha dichiarato di essere amico sia della p.o. sia dell'imputato, di esser stato chiamato dal [redacted] più volte per mediare in occasione delle liti tra i due e di aver assistito ad atteggiamenti aggressivi di entrambi anche se prevalentemente era la Falcomer a spintonare il compagno che a sua volta reagiva spintonandola e bloccandola e accusando la donna di essere matta.

[redacted] vicino di casa della coppia, nel verbale di s.i.t, acquisito agli atti, dichiarava di aver visto il [redacted] in data 25.3.2023 colpire con uno schiaffo al volto la [redacted]
L'uomo precisava che aveva assistito a quattro interventi della polizia giudiziaria per pregresse liti.
Le dichiarazioni rese dal [redacted] confermano quanto riferito dalla p.o. in ordine alle riferite percosse, per lo più schiaffi al volto, che il [redacted] in alcune occasioni le aveva dato.
Posto che le dichiarazioni in ordine agli accadimenti riferiti dalla p.o. risultano riscontrati dalle dichiarazioni di un soggetto estraneo alla vicenda processuale, deve peraltro osservarsi che, proprio sulla scorta di quanto riferito dalla [redacted] non si ritiene pienamente provata la sussistenza del reato di maltrattamenti, posto che pur essendo emersa una frequente situazione di conflittualità all'interno della coppia, non è dimostrato che l'imputato abbia posto in essere una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della compagna né che le abbia imposto un regime di vita persecutorio e umiliante, essendo al contrario emerso che gli atteggiamenti aggressivi erano reciproci e anzi più spesso erano posti in essere dalla donna.
Va ricordato che anche recentemente, con la sentenza Sez. VI, 16/06/2023, n. 26218 la Corte di Cassazione ha ribadito che "nel delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea a imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile. In particolare, fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona".
La condotta contestata all'imputato va quindi riqualificata nel reato di cui agli artt. 81 cpv., 612 co. 2 e 610 c.p. reati per i quali è emersa la piena prova della sussistenza e risulta in atti la condizione di procedibilità avendo la p.o. sporto tempestiva querela.
Passando infine alla commisurazione della pena non si ravvisano elementi per concedere le attenuanti generiche, tenuto peraltro conto della violazione della misura cautelare originariamente disposta.

Pertanto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e in particolare tenuto conto delle modalità e gravità della condotta, stimasi pena congrua per la condotta di minacce quella di mesi 6 di reclusione, aumentata a mesi 10 di reclusione per la recidiva, correttamente contestata in quanto sintomatica in concreto di maggiore concreta pericolosità dell'imputato, ulteriormente aumentata per la continuazione interna nel reato e per la continuazione con il reato di cui all'art. 581 c.p. alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione (aumento effettuato in ossequio all'aumento minimo previsto dall'art. 81 co. 4 c.p.).

Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

Non si ritengono sussistenti i presupposti per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ai sensi dell'art. 300 c.p.p. va dichiarata l'immediata perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari e ordine l'immediata liberazione di [redacted] se non detenuto per altro.

P.Q.M.

Visti gli art. 521, 533 e 535 c.p.p.

Dichiara

[redacted] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 612 co. 2 e 581 c.p., così riqualificata la condotta a lui ascritta e, con l'aumento per la recidiva e per la continuazione, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione , oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 300 c.p.p. dichiara l'immediata perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari e ordine l'immediata liberazione di [redacted] se non detenuto per altro.

Roma 21.1.2025

Il Presidente

I Giudici

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Udienza
Roma, il 21/01/2025
Il Funzionario Addetto UPP
Dott.ssa Martina Prosperi